

Capitoli

per la

Mag^{ca}. Comunita

di

SPOTORNO

*“Un popolo che ignora il proprio passato
non saprà mai nulla del proprio presente”*

Indro Montanelli

*Capitoli per la Magnifica
Comunità di Spotorno*

Trascrizione e contesto storico

a cura della

Prof.ssa Bruna Biroli

Il Circolo Culturale “Pontorno” ha iniziato, in collaborazione con il Comune di Spotorno, una ricerca sistematica sui documenti presenti nell'archivio comunale che servirà alla ricostruzione delle nostre radici storiche.

Questa prima iniziativa riguarda lo Statuto intitolato “Capitoli per la Magnifica Comunità di Spotorno” che si trova in condizioni non ottimali. Recentemente è stato fotografato da Enrico Bausone, operazione che si è dimostrata difficoltosa a causa della situazione veramente disastrosa in cui si trova l'archivio comunale.

Il manoscritto è formato da 70 pagine scritte in italiano e, in piccola parte, in latino; nella sua stesura originale è stato inserito in versione online nelle News del sito del Circolo www.spestituto.it

La copertina è la stessa di questa pubblicazione.


L'importanza di questo documento, una regolamentazione dei rapporti tra Spotorno e le autorità genovesi risalente al 1582, ha fatto nascere questa piccola pubblicazione che ne espone i contenuti.

L'esposizione, a cura della prof.ssa Bruna Biroli, ne consente una lettura e una interpretazione che non sarebbero state facili nell'originale.

Ringraziamo sentitamente coloro che hanno curato la realizzazione sotto i vari aspetti:

Enrico Bausone, Pinuccio Bausone, Bruna Biroli, Giuliano Cerutti, Maria Teresa Perona.

Il Presidente
(Enzo Antonio Fazio)



SPOTORNO SOTTO GENOVA NELLO STATUTO COMUNALE (SECOLI XVI E XVII)

I CAPITOLI

Nella sua “Descrittione della Lyguria”, parte iniziale degli “Annali della Repubblica di Genova” (1537), Agostino Giustiniani diceva di Noli “i Cittadini...hanno conventioni con la Repubblica et privilegii da quella et si governano a Consoli o sia ad Antiani et quanto accade fra loro qualche controversia richiedono un Podestà o sia un Commissario della Repubblica, et sono compiaciuti.” Probabilmente, non altrettanto “compiaciuti” dalla Serenissima erano gli abitanti di Spotorno che non potevano contare su privilegi di antica data, ma, da nove anni, dopo la presa di Savona da parte di Genova (1528), erano completamente sottoposti al dominio della Repubblica. Giustiniani, infatti, per quanto riguarda Spotorno scrive “seguita poi (dopo Noli) la villa nominata Spotorno qual fa 150 fochi, li administra giustitia il Podestà di Vado, sono marinai et lavoratori (contadini)”(1). Passarono diversi anni prima che si sentisse la necessità di regolare i rapporti tra gli Spotornesi e il Podestà di Vado, diretta emanazione del potere di Genova, attraverso dei “Capitoli”, cioè di uno Statuto (2). Solo il 30 maggio 1582, infatti, il Senato di Genova, ascoltata una relazione del senatore Gio Paolo Giustiniani, approvava i “Capitoli per la Magnifica Communità di Spotorno”. Al testo dei “Capitoli” nel manoscritto segue la trascrizione di numerose suppliche, rivolte ai Serenissimi per emendare i Capitoli stessi, con le risposte del Senato genovese. Sono di grande interesse perché nascono dai reali problemi del paese che le pene e i giuramenti imposti dallo Statuto non

riescono ad arginare (3).

(1) In “Popolazione e insediamenti in Liguria” Olschki editore 1979, p.116

(2) Spotorno non aveva uno Statuto perché non era un libero comune, ma si trovava sotto la giurisdizione del Vescovo. Gli Statuti raccoglievano le leggi e le usanze in base alle quali si amministravano i liberi Comuni.

(3) Nel Registro sono trascritti:

I Capitoli; verbale di approvazione del Senato genovese (in latino) (1582).

Petizione del 1608; verbale di approvazione (in latino); testo dei Capitoli riformati.

Petizione del 1613; verbale di approvazione (in latino).

Petizione del 1631; verbale di approvazione (in latino).

Petizione del 1641; verbale di approvazione (in latino).

Petizione del 1652; verbale di approvazione (in latino).

Petizione del 1655; verbale di approvazione (in latino).

Petizione del 1662: lettera di accompagnamento del Governatore di Savona; parere degli incaricati dal Senato Gio Battista Spinola e Francesco.

Maria Imperiale; verbale di approvazione (in latino).

Petizione-denuncia del 1676; mandato per investigare e proporre una soluzione; relazione al Senato degli incaricati Vincenzo Groppallo e Agostino Lomellino; approvazione della relazione e mandato al Governatore di Savona.

Petizione del 1724 contro il notaio Gio Battista Benso.

Annotazione di una sepoltura (1795).

I CONSIGLIERI

I Capitoli iniziali descrivono da chi e come dovrà essere amministrata Spotorno in nome di Genova. Ogni anno, sei maggiorenni (la maggior età era 25 anni) esercitavano le funzioni di Consiglieri. In un giorno di festa, una campana doveva suonare a distesa per un'ora e tutti i maggiorenni, a quel suono, si sarebbero radunati. Il Capitolo sembra adombrare il dubbio che i candidati non si sarebbero offerti così facilmente, tanto che precisa che si devono accettare anche quelli arrivati in ritardo. Si passava, quindi, all'elezione ("Si porranno a balle") e i 18 con il maggior numero di voti avrebbero governato per i tre anni successivi, dal 1° maggio al 30 aprile, a gruppi di sei per anno. I Consiglieri uscenti dovevano "astringere" (costringere), i successori "ad accettare il loro ufficio et giurare di esercitare bene et diligentemente". Il Consiglio ha pieni poteri: ciò che decide, anche se a maggioranza, deve essere considerato "come se fosse stato deliberato, fatto, trattato, ordinato, dichiarato e concluso da tutto il Popolo di Spotorno". Il più anziano dei Consiglieri ha il titolo di Priore ed è lui che li convoca e decide quali sono i problemi da trattare. Il Consiglio elegge altri "Ufficiali" e ne controlla l'operato.

La prima petizione del 5 giugno 1608, presentata da Raffaele Benso che si qualifica come "Sindico", mette in risalto, per prima cosa, che dall'elezione eseguita secondo i Capitoli "per esser poco il numero degli abitanti e per essere molti quelli che al tempo nel quale bisogna esercitare l'ufficio si ritrovano habsenti segue molta confusione". La relazione del visitatore apostolico Nicolò Mascardi del 1585 segnalava che gli abitanti di Spotorno erano circa 1200, quindi, escludendo le donne, i minorenni e gli inadatti, il numero dei possibili Consiglieri era scarso. Spotorno, agli inizi

del '600, non godeva ancora della ripresa economica dovuta a nuovo rapporto con Genova, ma molti giovani erano "absenti" perché più facilmente trovavano da imbarcarsi sulle galee della Serenissima: nel 1596 una trentina di loro era morta in un naufragio di galee genovese nel golfo del Leone (1). La petizione sottolinea la necessità di "qualche riforma si come giornalmente l'esperienza ci ha insegnato" e conclude "essendo l'università di detti huomini di Spotorno desiderosa di vivere quieta e pacificamente ha deliberato di fare l'inclusi capitoli e riforme". Secondo la prassi, il Senato delibera dopo aver ascoltato una relazione, in questo caso dei suoi membri Nicola Gentile e Giorgio Centurione: il voto a favore è già del 30 giugno. Si decide, ma come si vedrà in seguito in via temporanea, che, secondo quando proposto, il Consiglio uscente avrebbe fatto un elenco dei maggiori di 30 anni, ritenuti adatti, e sarebbero stati eletti i sei che avrebbero avuto il maggior numero di voti dall'assemblea; si sarebbe dovuto giurare che si sceglieva e si votava "rimosso ogni passione, odio, amore, timore e premio". Coloro che non partecipavano avrebbero avuto una multa di dieci soldi e se i Consiglieri "non mostreranno d'havere usato ogni diligenza per imborsarla possano essere a stretti a pagarla del proprio". Si introduce, poi, l'elezione del Vicario che sostituisce il Priore dello Statuto precedente: ogni abitante può suggerire un proprio favorito, a condizione che non sia minore di 40 anni; gli elencati vengono votati e i sei nomi col maggior numero di voti vengono sottoposti al Podestà che, tra questi, sceglie il Vicario. Una seconda petizione del primo agosto 1613 (2) chiede una nuova riforma che modifichi l'iter complicato della precedente : quello che avrà più voti sarà eletto direttamente Vicario senza ricorrere al Podestà di Vado. La petizione è firmata da otto spotornesi : cinque appartengono al Consiglio (Lorenzo Rosso,

Pio Battista Gorgoglione, Pietro Giudice, Pietro Narisano, Battista Almerigo) e tre sono “Padri del Commune” (Raffaele Benso, Precivale Bocalandro, Francesco Bado).

Per quanto riguarda il Vicario, le petizioni successive chiedono solamente che la riforma dei Capitoli venga confermata, dato che la modifica era stata concessa solo temporaneamente e richiedeva suppliche per il rinnovo ogni dieci anni. Sembra evidente che Genova non volesse far pensare ai suoi sudditi di poter mutare gli Statuti a proprio piacimento.

Dalla petizione del 1655, però, emerge nuovamente la mancanza di partecipazione alle assemblee: si denuncia, infatti, che “li capi di casa trascurano gravemente nel congregarsi ogni anno per fare le ellettoni”. Se ne incolpa anche “la tenuità della pena” di dieci soldi e si chiede, quindi, di portarla ad uno scudo d’oro. Questa petizione è firmata dai Consiglieri Francisco Berlengiero, Antonio Maria Rosso, Bartolo Lottero, Giovanni Maria Gorgolione, Pellegro Gorgolione. Anche questa petizione è approvata.

L’ultimo documento, datato 29 aprile 1676, è una denuncia: quell’anno l’elezione del Vicario fu sin troppo partecipata, come si evidenzia da quanto scritto con indignazione dal Consiglio uscente. Tutto è imputato al notaio (3) Pellegro Saulo “ripugnante in tutto al bon governo”, come ha dimostrato in altre occasioni non denunciate. I denunciati “avrebbero portato ai piedi di Vostre Signorie Serenissime tali disordini se non avessero supposto che dovesse detto Nottaro una volta rimettersi al giusto”. Il lunedì di Pasqua, invece, succede un disordine ancora più grave: durante l’assemblea per eleggere il nuovo Vicario, il Saulo pretende di dettare le regole “a suo modo” e suscita un “tal bisbiglio” che l’assemblea viene sciolta, ma egli con dei suoi “seguaci” elegge lo stesso un Vicario. Il Consiglio, in risposta, riunisce l’assemblea il giorno seguente ed elegge un altro Vicario. Si ricorre, ora, alla

“paterna pietà e giustizia” del Senato perché risolveva la questione. Si insinua che, naturalmente, da condannare è il Saulo e si chiede di rimediare a tutto quello che “per sua colpa trovassero ripugnare alla quiete e bon governo” di Spotorno. Vengono incaricati di relazionare sul pasticcio dei due vicari e di suggerire una soluzione i senatori Vincenzo Groppallo e Agostino Lomellino. I due, da bravi politici, non si mettono contro alcuna delle due parti: la prima elezione è annullabile perché “tumultuosa e mal fatta”, la seconda “per essersi radunati in luogo insolito” e quindi “si dovrà procedere ad una terza elezione”. Un’ultima annotazione del Senato conclude lo Statuto: si scriverà al Governatore di Savona di fare in modo che “segua la Pace e che si viva da quel Popolo colla quiete dovuta”.

(1) Vita della Serva di Dio Maria Berlingiera – Elio Ferraris Editore 1998 p. 55

(2) La petizione, in copia, porta la data 1623, ma, all’inizio di essa, si fa riferimento a quella del 1608 come di cinque anni prima, quindi, probabilmente, si tratta di un errore del copista.

(3) Il nome è preceduto dall’abbreviazione Nott. che presuppone il termine “Nottaro” invece di Notaro, ma anche in altri termini si trova il raddoppio della “t”, p.es. “ettà”.

GLI ALTRI UFFICIALI

Lo Statuto elenca, poi, i coadiutori dei Consiglieri, iniziando dai “Ministeriali”: il Consiglio dovrà eleggerne quattro (1). Devono occuparsi della vendita dei generi alimentari: “habbino in possanza il Pane, Vino, Carne, Oleo, Fromaggi e pesci et sopra tutte quelle cose necessarie al viver Humano”. Dovranno controllare i pesi e le misure usate dai venditori (2), le loro pesature e i prezzi praticati. Costringeranno il venditore fraudolento “alla restituzione del giusto al compratore” e in più lo multeranno (3). I panettieri devono vendere, almeno una volta alla settimana con prezzo calmierato deciso dai Ministeriali in base a quello del grano; se il pane non è “giusto” (4) lo sequestreranno e lo daranno poveri. Un panettiere, multato per tre volte, non potrà fare il pane per un periodo di tempo che giunge sino ad un anno. Devono fissare prezzi massimi anche per le altre merci vendute al minuto, in particolare per i pesci. Per questo motivo è proibito eleggere Ministeriale un panettiere o un pescivendolo.

Si devono anche eleggere tre “Padri del Commune” che potranno convocare il Consiglio per esporre “il bisogno del Commune”(5). Essi hanno in custodia ciò che appartiene al Comune e possono esigere “li denari pubblici” custodirli e spenderli, decidendo insieme al Consiglio. Devono avere cura, insomma, di tutto quello che “spetta ad utile e comodo del Commune”. Tra i loro doveri c’è quello di “far riparare e tener nette le strade” e di far fare su di esse dei “lavelli” i quali “non possino essere serati, anzi, siano tenuti sempre netti” da coloro che li usano. Devono denunciare chi occupa beni comunali e, se una costruzione invade un terreno comunale o fa danno ai vicini, devono “impedire il fabbricare sino a tanto che sarà per il Magistrato conosciuto sopra le ragioni delle parti”.

Un ufficio molto delicato è quello dei due “Estimatori”, tanto che lo Statuto dà indicazioni sul criterio di scelta: devono essere “nativi del luogo, di buona voce e fama, di età almeno d’anni trentacinque”. Il loro compito è “di dar insoluto le terre e possessioni delli homini di Spotorno” (6). Il Podestà o il Vicario daranno loro un mandato sottoscritto dal notaio, dopo di che, controllati i termini e misurati i terreni, procederanno alla stima. Gli “insoluti” avranno una citazione e, se saranno assenti, si darà “a suoi figlioli et moglie se ne hanno, se non ai suoi più prossimi parenti o vicini”. Anche i beni immobili potranno essere pignorati, ma si precisa “non sarà levata la Canella” (7). Gli estimatori interverranno anche, se saranno richiesti, in una lite tra confinanti e dovranno “la detta lite o contenzione di confini decidere, cognossere e terminare mettendo li termini e i segnali dove meglio li parerà”. Dovranno, infine, denunciare chi occupa beni pubblici. Per loro è prevista una ricompensa con due tariffe a seconda del valore dell’estimo e che “li siino fatte le spese tanto del vitto quanto del cavalcare bisognando andar a cavallo”. La petizione del 1608 lamenta il costo degli estimi, propone di diminuire la ricompensa, mantenendo le due tariffe, ma in base al fatto che l’estimo sia fatto in Spotorno o fuori.

Vengono poi elencati uno o due Messi o Cintraghi (8) che siano al servizio del Vicario o degli altri Ufficiali. Per loro è prevista una paga: “li quali habbino del publico per salario”.

(1) Anche in questo caso i Capitoli non sembrano tener conto dell’esiguità della popolazione: lo Statuto di Savona ne prevedeva solo due. Il termine indicava un addetto ad incombenze amministrative.

- (2) Nella relazione del visitatore Apostolico, riportata nell'introduzione di F.Molteni alla "Vita della Serva di Dio..." cit.p.18, si segnala la chiassosità di alcuni venditori "Presso la chiesa sono alcuni negozi i cui proprietari, strepitando per attrarre i clienti, disturbano le funzioni divine".
- (3) Le entrate dovute alle multe previste in questo e in altri casi vengono divise, normalmente, tra il Comune e il Podestà di Vado.
- (4) Se non è interamente di grano; si deve anche ritirare e distribuire il pane "guasto".
- (5) Essi possono, in Consiglio, "dar le sue voci", cioè votare. Come si è visto, la petizione del 1613 è presentata da cinque Consiglieri e dai Padri del Comune.
- (6) Un debitore veniva dichiara "insoluto", dopo di che si potevano sequestrare, per opera degli Estimatori, i suoi beni immobili e mobili, dopo averli valutati e assegnarli ai creditori. Per un debito superiore alle 40 lire si poteva essere imprigionati.
- (7) La casa, quindi, poteva essere completamente spogliata, ma non si poteva smurare la cannella con cui terminava la condotta dell'acqua
- (8) Termine usato negli Statuti medievali.

HUOMINI DI MALA VOCE

Si devono, infine, eleggere quattro Campari che dovrebbero opporsi a quello che sarà presentato nelle petizioni come il più grave problema del territorio: essi devono avere cura che non siano arrecati danni alle “vigne et altre terre” e devono denunciare sia “tutti quelli così maschi come femine che troveranno nelle possessioni d'altri a far danno” sia, lo sconfinamento di animali, valutando il danno da esso portato. Le multe per chi viene trovato a far danni nelle vigne variano a seconda del periodo: due lire dal 1° di marzo al 1° di giugno, 6 lire “al primo di Giugno sino a tanto che le terre saranno vendemmiate”, solo una lira quando la possibilità di rubare è minima cioè “dal giorno che la vigna sarà vendemiata fino al primo di Marzo”. Per gli orti la pena è sempre di tre lire, mentre per i campi va da un minimo di una lira “dal giorno che saranno seminate sino al primo di Marzo” ad un massimo di cinque lire per chi “taglierà o meterà piana aliena” (1). Altri danni previsti e sanzionati sono la raccolta di fichi, olive e castagne, il taglio di un albero da frutta o il taglio della maggior parte dei suoi rami, il taglio di “balsami” (2) e salici.

La petizione del 1608 dichiara di voler “remediare a molti disordini che seguono in materia di cose campestri” e ai molti danni che gli Spotornesi “giornalmente ricevono da persone bandite da questi stati circonvicini (3) et huomini di mala voce li quali stando qui ociosi senza facoltà veruna godono di per sé fatica altrui”. Il Capitolo che si propone prevede che il Vicario debba fare eseguire tutte le condanne “per conto di accuse campestre” che avrà cura di annotare in un apposito libro; se sarà negligente nel perseguire i colpevoli dovrà “pagare del proprio”. delli luoghi di Tozze (Tosse) et Illiceta (4) o sia finaggio (5) chiamato le Spinie nelle sorti o sia beni de particolari” (6); la pena

è di due soldi per ogni capo di bestiame più venti soldi per il il pastore. Il Capitolo proibisce anche il pascolo delle capre nel “finaggio” per tutto l’anno.

La petizione del 1613 chiede di raddoppiare le pene “contro quelli che si ritrovano far danni nelle terre altrui” rispetto a quanto è previsto nello Statuto, anche perché le somme sono state rese inadeguate dall’inflazione “rispetto all’augmento che hanno fatto le monete”(7). Il problema viene nuovamente affrontato nella petizione del 1641 con accenti drammatici. La pena prevista è “così poca e tenue...che non è temuta et è cosa che giornalmente seguono grandi rubamenti e tagliamenti di alberi....a segno che non vi è più un albero salvatico particolarmente di Rovere che non sia di notte tagliato et un frutto, uva e anco olive che non siano rubate per il che non si puonno più coltivare le terre”. Ha anche un suo ruolo la paura di denunciare i colpevoli: “intorno a dette cose campestri seguono molti inconvenienti che uno che veda a un altro far danno nelle altrui terre non vuole in modo alcuno manifestarlo”. Questa situazione danneggia la comunità e porta “gran libertà alli ladri per rubbare e far gran danno”. Si chiede, quindi, un nuovo raddoppio delle multe e di prevedere una pena anche per chi non denuncia i colpevoli.

Nel 1655 la situazione sembra immutata. La petizione denuncia: la pena “molto tenue...viene a essere sprezzata” e, per di più, in questo tipo di cause come per altre molte volte “il Vicario resta parente di alcuna delle parti” (8). Come rimedio si chiede un crescendo di pene: si parte da una pena pecuniaria nuovamente raddoppiata, ma per chi si fosse trovato a fare danni una seconda volta si può arrivare alla pena di 50 scudi d’argento, alla condanna alla berlina “per quelle hore e giorni secondo l’arbitrio del Vicario” e, infine, all’esilio per un anno. Viene chiesto, quindi, che “siano messe et attaccate alla casa pubblica le berline” e che,

in caso di catture o esecuzioni per cui i “ministri” di Spotorno non siano sufficienti, si possa chiedere l’invio di rinforzi al Governatore di Savona.

- (1) Ogni pena è raddoppiata se i fatti avvengono di notte.
- (2) Erano detti balsami le piante secernenti resina, considerata medicamentosa; i rami del salice venivano usati come legature.
- (3) L’allusione può essere prima di tutto riferita a Noli, non nominata esplicitamente in quanto protetta di Genova. Alle spalle di Spotorno, inoltre, confinavano tra di loro il Marchesato di Finale (ceduto agli Spagnoli 10 anni prima) e il Ducato del Monferrato.
- (4) Il termine dialettale “eržeta”, cioè bosco di lecci (da eržu = leccio) viene reso con la forma dal latino classico “ilex”.
- (5) Luogo da fieno.
- (6) Terreni dei privati.
- (7) Nel 1613 la lira genovese valeva in soldi e denari 18,6, nel 1641 17,4. Possiamo capire il valore del soldo dai prezzi di alcuni generi alimentari praticati a Genova nel 1614.

- capponi al paio	52,0
- burro alla libbra	6,0
- olio al quaternone	5,2
- formaggio salato alla libbra	3,4
- vino alla pinta	3,0
- farina bianca alla libbra	3,0

La libbra corrispondeva a circa 317 gr., il quaternone a circa ½ litro, la pinta a litri 0,8.

(dati tratti da “Il Seicento e le compere di S.Giorgio” di Giulio Giacchero – SAGEP ed. 1979 pagg. 676 e 684).

- (8) Chi ritiene che il Vicario possa non essere imparziale “può giurare sospetto” davanti al Consiglio che deciderà se affidare la causa ad un altro

I COMPITI DEL VICARIO

Dopo aver elencato gli Ufficiali da eleggere, lo Statuto si sofferma sui compiti del Vicario: egli giurerà al Podestà di Vado di osservare i Capitoli e, in base a questi, potrà “decidere tutte le contrarietà tra gli homini di Spotorno et abitanti”, ma per somme che non superino le cinquanta lire. Dovrà curare le vendite fatte a nome di donne e minori e, se del caso, nominare tutori e curatori. Per svolgere il suo ufficio dovrà “tener corte due volte la settimana, cioè il lunedì e giovedì”. E’ possibile porre appello alle sue sentenze davanti al Podestà di Vado e se “le parti havessero sospetto il Vicario per qualche legitima causa sia in loro facoltà di domandare consiglio di savio confidente secondo il cui consiglio debba poi giudicare”.

Si cerca, però, di evitare che le liti tra parenti (1) finiscano davanti al Vicario: per questi casi egli deve scegliere “doi homini da bene” che ricompongano le liti “senza strepito e figura di giudizio havendo solo risguardo alla verità del fatto”.

Il Capitolo seguente, continuando a trattare dei problemi che possono nascere tra parenti, stabilisce che, in caso di vendita di una casa o di un terreno, i parenti o i vicini abbiano il diritto di prelazione. Se la vendita fosse già stata effettuata, gli interessati possono avere dal compratore quanto egli ha acquistato allo stesso prezzo, facendone richiesta entro un mese da quando lo vengono a sapere. I compratori, quindi, devono rendere pubblici i loro acquisti: “per il Compratore sarà mandata una crida nelli luoghi soliti di Spotorno”. Chi si trovasse lontano “per miglia 50 dal loco di Spotorno” (2) può far valere i suoi diritti entro un anno. Se il dovere di “crida” è stato trascurato, il diritto di prelazione si può esercitare per dieci anni.

Il Capitolo successivo si intitola, a prima vista misteriosamente,

“Della Venia etta”(3) : tratta della facoltà del Vicario di dichiarare maggiorenne un minore. Costui potrà “fare tutto quello che far potrebbe qualsivoglia maggiore di età di 25 anni”, basta che due testimoni, parenti o vicini, assicurino che ha compiuto 18 anni e che sa “bene trattare le sue cose”.

Vengono poi illustrati i compiti del Vicario nel campo del diritto penale. Egli dovrà punire i colpevoli di ingiurie che abbiano più di dieci anni con una multa che va dalle due alle cinque lire. Le multe più alte sono inflitte se l'ingiuriato è considerato di un livello sociale superiore: il Vicario, infatti, deve decidere la somma “havuta consideratione alla qualità et conditione delle persone”. La pena va da tre a sei lire per “alcuna persona così temeraria che ardisca o vero presuma biastemiare o maldire il Santissimo nome di Nostro Signore della Beata Vergine o Santi”. Il Vicario ha giurisdizione anche sui colpevoli di percosse di età superiore ai 14 anni, ma se non vi è stato spargimento di sangue. Vengono considerate via via più gravi le seguenti azioni: “se leverà la mano o piede in altro et non facessi colpo” (multa di 20 soldi); dare “qualche maschata o pugno senza sangue” (4 lire), “se alcuno batterà o farà battere alcuna altra persona con bastone, pietra, pugnale, spada o altro istrumento senza sangue” (da 4 a 8 lire “per ogni botta”). Se queste azioni vengono commesse in presenza del Vicario o è il Vicario stesso a subirle, le pene vengono raddoppiate.

Lo Statuto si conclude con Capitolo sulla vendemmia. Viene ordinato che “alcuno non ardisca ne meno presuma vendemiare uve inanzi tempo”. E' il Consiglio che ogni anno, al primo di agosto, deciderà quando la vendemmia dovrà iniziare. (4)

“Come si è già visto, il rapporto tra gli Ufficiali e il resto della popolazione non è sempre facile, tanto che viene molte volte esercitata la possibilità di “giurar sospetto” il Vicario presunto

colpevole di favoritismo. Anche tra gli stessi Ufficiali vi sono degli scontri: abbiamo già visto come la prima petizione chiedesse una punizione per il Vicario troppo debole nel perseguire i colpevoli di ruberie e danni nei terreni altrui, chiaro segno che un simile atteggiamento, per colpa o per paura, si era verificato. La Petizione del 1655 chiede di togliere al Vicario e di affidare ad un Curatore Generale la cura “alle eredità giacenti, alli beni indifesi, alli assenti et alli minori età”.

La Petizione del 1631 denuncia problemi con il “Sindico” (5): quando gli si chiede di andare a Genova o a Savona “per servizio della nostra comunità” molte volte rifiuta. Si chiede, quindi, di potergli “imporre pena sin a 50 scuti”.

D'altra parte, si chiede di estendere la possibilità del Vicario di giudicare nelle cause civili per qualsiasi somma, dato che il fatto di dover andare a Vado per le cause superiori a 50 lire “ridonda in pregiudicio e danno grande”. Infatti, data la “povertà generale”, molti non fanno causa “per non poter supplire alle spese che vi bisognano” (Petizione del 1641). Questo permesso non viene esplicitamente accordato e lo si richiede nuovamente nel 1652.

La Petizione del 29 maggio 1662 riprende il problema: la richiesta fatta “per scansare le spese e travaglio de poveri huomini” non ha “espressa mentione” nei decreti e se ne chiede, quindi, una dichiarazione “a beneficio delli huomini di detto luogo in generale poveri”. La Petizione, accompagnata da una lettera del Governatore di Savona Girolamo Fiesco che appoggia la richiesta, ricordando che “quasi simile proviggione fu presa dal Serenissimo Senato nell'anno 1653 ad istanza delli agenti della Comunità di Celle et Albisola”, viene approvata il 21 giugno 1662.

- (1) La norma era applicata per le parentele sino al 4° grado, cioè per quattro generazioni in linea diretta e per gli zii e i cugini germani nella linea collaterale.

- (2) Il miglio genovese valeva km 1,46, quindi una distanza di poco più di 70 km veniva considerata tale da rendere plausibile che una notizia riguardante Spotorno si potesse conoscere dopo un anno.
- (3) Venia” è usato con il significato di concessione, quindi l’espressione significa “concessione riguardante l’età”. Si è già notato come nel testo la “t” venga spesso raddoppiata: anche nel Capitolo sui problemi familiari si usa la forma “litti” per liti. Inoltre, viene quasi sempre tralasciato di segnare l’accento sulle parole tronche.
- (4) Generalmente le comunità fissavano una data di inizio per la vendemmia per scoraggiare i furti ed impedire raccolte intempestive. Lo Statuto di Savona (1325) riporta una convenzione tra il Comune e il Vescovo che permette agli Spotornesi “qui sunt homines episcopatus Saone” di portare il loro vino in città dal 1° ottobre al 1° dicembre.
- (5) Il “Sindico” era il rappresentante della comunità quando se ne dovevano tutelare gli interessi davanti ad una autorità, come il Governatore di Savona o il Senato genovese.

IL REGISTRO VIENE RIUTILIZZATO

Diversi anni dopo la denuncia del 1676 contro un notaio, la comunità di Spotorno si schiera contro un altro. Dal 1662 il Vicario è un giudice civile senza limiti di competenza, quindi è necessaria una cancelleria ed un notaio che rediga gli atti giudiziari. Nel 1724 il notaio in carica Gio Battista Benso si rende indesiderabile agli Spotornesi: si chiede l'intervento di un Inquisitore di Stato (1) che ne decreta l'allontanamento. Nel registro viene riportata una supplica per chiedere che il Benso non eserciti più in alcun modo in Spotorno e che, se chiedesse un reintegro, questo gli venga negato in conformità a quanto deciso dall'Inquisitore.

Il 26 gennaio 1795 viene scritta un'ultima nota di carattere completamente diverso: per concessione del Vescovo, Maria Anna Benso fu Giovanni viene sepolta nella cappella di S. Pietro della chiesa parrocchiale "atteso che fu sempre stata la sudetta di buona vita". I tempi sono duri: nei due anni precedenti la Liguria è stata coinvolta nelle campagne delle armate rivoluzionarie francesi e l'anno seguente sarà teatro della prima fase della Campagna d'Italia guidata da Napoleone.

Terminata l'epoca napoleonica il territorio della Serenissima Repubblica viene assegnato al Regno di Sardegna: Spotorno fa parte della provincia di Savona, mandamento di Noli (2) (gennaio 1815).

Ogni provincia era sotto un Intendente che rivede e, almeno in parte, recepisce le usanze locali. All'inizio di questo periodo, infatti, qualche incaricato prende in mano il Registro e lo sottopone ad una attenta, ma poca rispettosa lettura. Il lettore è munito di una matita rossa e blu che usa con abbondanza: sottolinea dei passi, li evidenzia in margine, contrassegna con dei

punti interrogativi i termini di difficile lettura e, a volte, li riscrive. Una annotazione a margine del Capitolo sull'elezione dei Ministeriali permette di capire che agisce per ordine dell'Intendente: "1817 li 3 gennajo aprovati dall'Illustrissimo Signor Intendente e le multe da non ecedere fr. 15".

- (1) Nel 1628 erano stati istituiti gli Inquisitori di Stato con ampi poteri ispettivi e repressivi, soprattutto delegati a colpire le congiure contro il Governo.
- (2) Noli era sede dell'esattore che raccoglieva le tasse del mandamento formato da Noli, Spotorno, Bergeggi, Vezzi, Magnone, Segno.

con autorità perpetua comune ereditaria del Sr. Podesta di
vati e di addetti

Dalla elezione del Consiglio

Hanno prima ordinato che ogni anno si debbino in
giorno di festa congregare tutti li Consiglieri di questo
che saranno anni Venti cinque et suono di una
Campana che duri un hora, et epa finita quella
che fra un' altra hora si giustiarano non si habbino
ballid di non accettare piu che uno che sempre
nominino tutti coloro che li parranno essi puode
non posse nominare piu di uno quale si mag^{li}
d'anni Venti cinque quali nominati si parranno
a ballid et li d'iddo de nominati che saranno piu
voti, quelli saranno li Consiglieri tre anni a pote-
ritudo si metteranno in una borsa & scemeranno a
sorte per un puto, et li primi sei saranno li
Consiglieri per lo primo anno, li altri si seguirano
che alla fine di detto anno si estraranno saranno.

La pagina iniziale del manoscritto

- Io: Lorenzo Rosso di Consiglio
- Io: Gio Battista Longiglione di Consiglio
- Io: Pietro Giudice di Consiglio
- Io: Pietro Marignano di Consiglio
- Io: Battista Almerigo di Consiglio
- Io: Raffaele Beriso padre fl. C. 6
- Io: Preciale Bocallandro padre fl. C. 6
- Io: Fran^{co} Bado padre del Comune

1623.

F. MDCXXIII Die primo Augusti

^{mus}
 Ser. D. Dux, et Ex^{mi} Dni Subernatores Ser.^{me}
 Reip.^{ae} Tenent Lectis coram D. N. S. Ser.^{mi} precibus et
 reformat.^{is} p.^{re} Honoris illar^{um} intellecto, re exam.^{ata} ad
 calculos et animados & —
 Decreta et Cap.^{ula} de quib^{us} in precib^{us} ipsis mentio fit
 et unumquodq^{ue} eorum renouauer^{unt}, et renouant ac
 conceper^{unt} et concedit in omnibus iuxta supplicato
 que vero ad reformat.^{ionem} de qua s.^{uperius} decreuer^{unt} et
 decernit, q^{uo}d ill^{is} Sub^{er}z. fauore cam videat et
 consideratis consid.^{eratis} ac auditis hominib^{us} d. loci p^{ro}mi
 prouideat pro ut congruum duxerit et Ita.


in alto si possono leggere i nomi dei primi consiglieri eletti

Circolo Culturale “Pontorno”



Edizioni Pontorno

Si ringraziano per il contributo alla stampa di questo libro:



*Circolo Filatelico
Spotornese*



A rectangular logo for 'bagni Rosita'. It features a blue and white beach umbrella on the left, a blue sky with white clouds and seagulls, and the text 'bagni Rosita' in a stylized font. Below the name, it says 'L. Mare Marconi 17028 Spotorno (SV)'. At the bottom, it provides contact information: 'tel. 019747733 e-mail info@bagnirosita.it' and 'abit. 019743376 WWW.bagnirosita.it'.

A rectangular logo for 'GELATERIA BAR NA QUE'. It features the text 'GELATERIA BAR' in red, 'NA QUE' in white on a blue background, and 'di Maurizio Rapa' below. At the bottom, it says 'Via XXV Aprile, 52 - SPOTORNO'. To the right is a colorful illustration of an ice cream cone with red and green scoops.

Il Presidente Onorario Giuliano Cerutti

finito di stampare
Novembre 2014

